



COMUNE DI MANOPPELLO

Provincia di Pescara



**REGOLAMENTO COMUNALE
RELATIVO ALLA PRATICA
DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
E ALLA RIDUZIONE DELLA TARSU/TIA
PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE
PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DELLE
FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI**

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 26/08/2011
entrato in vigore il 01/10/2011*

Art. 1

Il Comune di Manoppello promuove la pratica del compostaggio domestico (cd. autocompostaggio) come strumento per l'autosmaltimento dei rifiuti organici al fine di ridurre la produzione di rifiuti urbani biodegradabili nonché per promuovere le buone pratiche ambientali da parte dei cittadini.

Art. 2

Per aderire al compostaggio domestico l'utente deve essere in possesso di una effettiva ed efficiente struttura di compostaggio e deve disporre, sul territorio comunale, di un giardino, un orto, uno spazio verde o comunque un luogo che offra possibilità di praticare il compostaggio domestico e di utilizzare il compost prodotto.

Le utenze che praticano l'attività di compostaggio domestico si impegnano a conferire al circuito pubblico di raccolta esclusivamente i rifiuti prodotti che, per loro natura, non sono compostabili.

Art. 3

Il Comune potrà concedere in comodato d'uso gratuito apposite compostiere. Per ottenere la fornitura in comodato gratuito della compostiera è necessario presentare al Comune di Manoppello apposita richiesta, utilizzando la modulistica allegata al regolamento (**ALLEGATO 1**).

L'assegnazione delle compostiere avverrà con le modalità stabilite nello schema di bando allegato al presente regolamento (**ALLEGATO 2**).

Art. 4

Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con le modalità previste dal presente regolamento, si applica una riduzione in percentuale della TARSU/TIA, rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare, rilevato dagli archivi anagrafici del Comune. L'entità della riduzione è stabilita nel modo seguente:

- fino a 3 componenti: riduzione del 10%;
- superiore a 3 componenti: riduzione del 20%.

La percentuale di riduzione dovrà essere riconfermata o rideterminata annualmente dalla Giunta comunale in sede di determinazione della TARSU/TIA.

Art. 5

Hanno diritto all'agevolazione della riduzione della TARSU/TIA tutti i contribuenti del Comune di Manoppello, a condizione che il nucleo familiare residente nell'unità abitativa aderisca alla pratica del compostaggio domestico e previa presentazione al Comune di Manoppello di apposita richiesta, utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento. (**ALLEGATO 3**).

Art. 6

La riduzione della TARSU/TIA verrà riconosciuta annualmente a partire dall'anno solare di sottoscrizione del modulo di richiesta, purché sia presentato entro il 20 gennaio.

Le domande pervenute successivamente a questa data avranno effetto a partire dall'anno solare successivo.

Art. 7

Sono considerate valide ai fini dell'agevolazione sulla TARSU/TIA, le soluzioni tecniche definite dalle "Linee guida per il compostaggio domestico dei rifiuti organici", definite come direttive regionali dalla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti e dal Regolamento Comunale per la Gestione dei rifiuti urbani e delle relative N.T.A., approvati con deliberazione di C.C. n. 43 del 27.09.2010.

Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico, ai fini dell'agevolazione sulla TARSU/TIA, le concimaie agricole.

Art. 8

L'attività di compostaggio è soggetta a verifiche periodiche da parte di soggetti incaricati dal Comune di Manoppello.

La prima verifica avviene entro 2 (due) mesi dalla data di adesione, con le modalità indicate nel verbale di sopralluogo allegato al presente regolamento (**ALLEGATO 4**).

Per gli anni successivi la verifica viene effettuata, anche a campione, con date stabilite dal Comune di Manoppello.

Art. 9

In caso di accertamento del mancato o errato svolgimento dell'attività di compostaggio il Responsabile del Servizio competente revocherà il riconoscimento della riduzione della TARSU/TIA per l'anno intero.

La riduzione non sarà riconosciuta, altresì, qualora non sia possibile procedere alle verifiche di cui al precedente articolo per motivi imputabili al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

Art. 10

La richiesta di riduzione TARSU/TIA deve essere rinnovata ogni anno, nel rispetto dell'art. 6, utilizzando il modulo allegato al presente regolamento (**ALLEGATO 5**) e la riduzione in percentuale verrà riconosciuta sino a che persistano le condizioni di cui agli art. 2 e 7, accertate secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento o sino a comunicazione da parte dell'utente di cessazione di utilizzo della compostiera.

Art. 11

Il Comune si impegna a redigere un albo compostatori contenente i dati delle utenze che effettuano il compostaggio domestico.

Per consentire una corretta valutazione della riduzione della produzione dei rifiuti urbani biodegradabili le utenze che praticano l'autocompostaggio dovranno comunicare al Comune di Manoppello il quantitativo di rifiuti organici conferiti nella compostiera entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 12

Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del regolamento stesso.

Ogni altra disposizione di Regolamenti Comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.